



Comune di S A S S A R I

Ordinanza n. 59 del 30/05/2023

Proponente Direzione Generale

Oggetto:

MANIFESTAZIONE CAVALCATA SARDA ED EVENTI COLLEGATI DEL 03-04 GIUGNO 2023. ORDINANZA DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE, VENDITA PER ASPORTO E CONSUMO ITINERANTE DI BEVANDE IN LATTINE E CONTENITORI DI VETRO E DIVIETO DIFFUSIONE MUSICA.

IL SINDACO

PREMESSO che nella giornata del 04 giugno 2023 si terrà in città la manifestazione pubblica denominata "La Cavalcata Sarda";

TENUTO CONTO che si stima che un numero rilevante di persone si concentrerà lungo il percorso per assistere alla suddetta manifestazione;

EVIDENZIATO che per assicurare il decoro urbano e per preservare la sicurezza e l'incolumità dei partecipanti appare necessario prevenire i rischi imputabili al consumo di bevande in contenitori di vetro ed in lattine, i cui vuoti – se abbandonati a bordo strada - possono essere utilizzati in modo improprio da persone dedite a condotte illecite;

RITENUTO, pertanto, necessario individuare misure idonee ad impedire il verificarsi di episodi pericolosi per l'incolumità di chi vorrà partecipare alla manifestazione, **vietando il consumo itinerante oltre che la somministrazione e la vendita per asporto di qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro ed in lattine da parte dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, degli operatori su area pubblica, degli esercizi commerciali in sede fissa e delle attività artigianali.**

RITENUTO di applicare il suddetto divieto all'interno dell'area perimetrata dalle seguenti vie: piazza D'Armi, via Asproni, viale Dante, via Alghero, viale Umberto, via Politeama, via Brigata Sassari, via Torre Tonda, via Tavolara, viale Mancini.

RITENUTO altresì opportuno, al fine di rispettare la musica e le sonorità tipiche della tradizionale "Cavalcata Sarda", che gli esercenti dei pubblici esercizi, delle attività commerciali autorizzate a diffondere musica ed i circoli privati prospicienti le vie oggetto del percorso della "Cavalcata Sarda" debbano interrompere i piccoli trattenimenti musicali ed ogni forma di emissione/diffusione sonora durante la sfilata dei gruppi folk;

STABILITO inoltre il divieto di riproduzione musicale e di ogni forma di emissione/diffusione sonora (tramite radioline, impianti stereo, amplificatori ecc.) da parte dei titolari di pubblici esercizi, degli operatori commerciali e degli artigiani assegnatari delle concessioni di suolo pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande e per la vendita, nell'area circostante piazza d'Italia fino ad una distanza di 500 metri dalla stessa piazza, **in occasione dello svolgimento della serata musicale del 03 giugno dalle ore 18.00 alle ore 24.00 e dell'esibizione dei canti e dei balli che si terranno nella serata di domenica 04 giugno sempre dalle ore 18.00 alle 24.00 ;**

VISTO il D.P.C.M. 1 Marzo 1991 sui limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno;

VISTO il D.P.C.M. 14 Novembre 1997 "Denominazione dei valori minimi delle sorgenti sonore";

VISTO il D.P.C.M. n.215 del 16 Aprile 1999 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi";

VISTA la Legge Regionale n. 5 del 18/05/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il Piano di Zonizzazione acustica approvato con Deliberazione Consiglio comunale n. 53/2019;

VISTO il DPR n°227/2011 – Semplificazione relazioni impatto acustico;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 17.04.2018 "Proposta importo sanzione per violazione ordinanza sindacale di cessazione piccoli trattenimenti musicali presso pubblici esercizi, circoli privati ubicati in città ed in località a vocazione turistica";

RICHIAMATO il regolamento comunale "gestione dei rifiuti urbani e assimilati" (D.C.C. n. 15 del 31/03/2021 e successivi aggiornamenti) che all'art. 5.4 disciplina l'uso delle plastiche nelle manifestazioni all'aperto.

VISTO l'art.54 comma 4 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni in Legge 24 luglio 2008, n. 125;

VISTO il D.M. 05 Agosto 2008 emanato dal Ministro dell'Interno che, ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, di cui all'art. 54 comma 4 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, attribuisce al Sindaco la prerogativa di adottare provvedimenti tesi a prevenire e contrastare le situazioni urbane di degrado che favoriscono l'insorgere di fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool;

ORDINA

per ragioni di decoro, di sicurezza urbana e a tutela dell'incolumità pubblica, in occasione della manifestazione denominata "La Cavalcata Sarda":

- **dalle ore 08.00 del 04 giugno alle ore 07,00 del 05 giugno 2023;**

È VIETATO

all'interno dell'area perimetrata dalle seguenti vie:

piazza D'Armi, via Asproni, viale Dante, via Alghero, viale Umberto, via Politeama, via Bri-gata Sassari, via Torre Tonda, via Tavolara, viale Mancini.

1. il consumo itinerante di qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro ed in lattine;

2. a tutti i titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, agli operatori su area pubblica, ai titolari di esercizi commerciali in sede fissa e di attività artigianali, la somministrazione e la vendita su area pubblica di qualunque bevanda, anche analcolica, in lattine e contenitori di vetro. Il divieto è esteso anche alle aree concesse ai titolari di pubblici esercizi per posizionamento di tavoli e

sedie.

3. per gli esercenti dei pubblici esercizi e dei circoli privati prospicienti le vie oggetto del percorso della "Cavalcata Sarda" lo svolgimento di piccoli trattenimenti musicali ed ogni forma di emissione/diffusione sonora durante la sfilata dei gruppi folk;

4. riprodurre musica e realizzare ogni forma di emissione/diffusione sonora (tramite radioline, impianti stereo, amplificatori ecc.) da parte dei titolari di pubblici esercizi, degli operatori commerciali e degli artigiani assegnatari delle concessioni di suolo pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande e per la vendita, nell'area circostante piazza d'Italia fino ad una distanza di 500 metri dalla stessa piazza, in occasione dello svolgimento della serata musicale del 03 giugno dalle ore 18.00 alle ore 24.00, della sfilata dei gruppi i costume la mattina del 04 giugno dalle ore 8.00 alle ore 14.00 e durante l'esibizione dei canti e dei balli che si terranno nella serata di domenica 04 giugno sempre dalle ore 18.00 alle 24.00

È FATTO OBBLIGO

alle utenze non domestiche autorizzate alla somministrazione e/o vendita di cibo e/o bevande - siano esse fisse o temporanee - di utilizzare esclusivamente bicchieri, cannuce, piatti, posate e contenitori per trasporto e consumo biocompostabili.

Ai sensi dell'art. 8 comma 3, della legge 7 agosto 1990, 241 e ss.mm.ii., l'Amministrazione, essendo prevedibile una notevole affluenza di persone, che rende impossibile una diversa e diretta modalità di informazione, provvederà a darne ampia comunicazione tramite comunicati alla stampa, pubblicazione sul sito web e avviso alle associazioni di categoria.

AVVERTE

che l' inottemperanza alla presente ordinanza costituisce illecito amministrativo ed è punibile ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500,00 per il primo accertamento.

In caso di reiterazione della violazione si procederà, oltre che alla irrogazione della sanzione pecuniaria di cui sopra, nei confronti di tutti gli esercenti commerciali citati nel presente provvedimento, a disporre la sospensione dell'attività per un periodo di tempo compreso tra 7 e 15 giorni.

Il presente provvedimento è reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale ed è immediatamente esecutivo.

Copia della presente viene inviata alla Prefettura secondo quanto disposto dall'art. 54 comma 4 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.

Manda al Comando del Corpo di Polizia Locale di Sassari per l'esecuzione della presente ordinanza.

Gli Agenti della Polizia Locale e delle altre Forze di Polizia ad Ordinamento Generale cureranno le attività rivolte ad accertare l'ottemperanza al contenuto della presente Ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Si invia tramite posta elettronica certificata a:

Prefettura – prefettura.prefss@pec.interno.it;

Carabinieri tss21418@pec.carabinieri.it; tss21760@pec.carabinieri.it; tss29374@pec.carabinieri.it;

Polizia di Stato – gab.quest.ss@pecps.poliziadistato.it;

Guardia di Finanza Sassari - SS0500000p@pec.gdf.it

Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Sardegna;

Comando Polizia Locale;

Settore Servizi al Cittadino e all'Impresa;

Settore Ambiente.

Sassari, 30/05/2023

Il Sindaco
Prof. Gian Vittorio Campus

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
